

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna 16 gennaio 2026

Circolare N. 2/2026

FINANZIARIA 2026: IL “NUOVO” IPER AMMORTAMENTO

Rif.: Art. 1 commi da 427 a 436 e da 454 a 459 della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026).

Nell'ambito della Finanziaria 2026 è stata confermata la riproposizione a favore delle imprese, in luogo del credito d'imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, dell'iper ammortamento per gli investimenti in:

- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;*
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.*

I beni devono essere prodotti in uno Stato UE / SEE.

L'agevolazione, rappresentata da una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2026 - 30.09.2028.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

La Finanziaria 2026 prevede la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “**iper ammortamento**”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di **maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing**, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d'imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.

Va inoltre considerato che per gli **investimenti** in beni strumentali per il **settore dell'agricoltura / pesca / acquacoltura** è previsto il riconoscimento di uno specifico **credito d'imposta**.

IPER AMMORTAMENTO

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione in esame spetta ai **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario / semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro**;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soggetti esclusi

L'agevolazione in esame **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'Impresa ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive.

L'agevolazione non è altresì riconosciuta:

- ai **lavoratori autonomi**;
- ai **contribuenti forfetari**; posto che i costi sostenuti (compresi quelli per l'acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;

- alle **imprese agricole** che determinano il **reddito su base catastale** (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d'imposta).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati **dall'01.01.2026 al 30.09.2028** (entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato" non essendo prevista la possibilità di "prenotazione" con effettuazione in data successiva);
- in beni **prodotti in uno Stato UE / SEE** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Merita evidenziare che tale requisito non era richiesto né nella previgente "versione" dell'iper ammortamento né ai fini del credito d'imposta "Industria 4.0" / "Transizione 5.0".

L'investimento deve avere ad oggetto:

- **beni strumentali materiali ed immateriali nuovi** di cui alle **Tabelle IV e V (consultabili al seguente link che riporta alla Gazzetta Ufficiale):**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG> (vedere allegato IV e allegato V)

interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. Si ritiene opportuno evidenziare che l'elenco dei beni agevolabili corrisponde solo in parte con quello delle Tabelle A e B (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito di imposta "Industria 4.0" / "Transizione 5.0";

- **beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Relativamente all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:

- a) prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) con celle, prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

In particolare per gli **investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica**, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni.

La maggiorazione in esame ha **rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES** ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

La stessa **non produce effetti ai fini IRAP**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve **inviare al GSE**, tramite un'apposita piattaforma, una **comunicazione / certificazione** dell'investimento effettuato.

L'individuazione delle modalità / termini di invio è demandata al MiMiT.

CUMULABILITÀ

L'iper ammortamento è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno "*non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti*" del progetto di innovazione e **non determini il superamento del costo sostenuto**.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

È **esclusa la cumulabilità** dell'iper ammortamento con il **credito d'imposta “Industria 4.0”** (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la **decadenza** dalla stessa.

Il beneficio **non viene meno** se nel periodo d'imposta della cessione l'impresa **provvede alla sostituzione del bene originario** con un **bene materiale strumentale nuovo** avente **caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori**.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le **quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento** (inferiore).

ACCONTI IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.